

Antonio Sanges
28 marzo 2024

▲

BILANCIO D'ESERCIZIO 2024:

**IMPATTI
APPLICATIVI
NOVITA' FISCALI E
SOSTENIBILITA'**



BILANCIO D'ESERCIZIO 2024:

IMPATTI APPLICATIVI NOVITA' FISCALI

- Il Bilancio d'esercizio: logiche, finalità e struttura;
- Adeguati assetti e continuità aziendale;
- Il bilancio di sostenibilità ESG;
- La bancabilità del bilancio d'esercizio;
- Il ritorno delle perdite d'esercizio;
- La «sospensione» degli ammortamenti;
- OIC 34: la disciplina dei ricavi;
- Adeguamento del valore delle rimanenze;
- Assegnazione agevolata beni ai soci;
- Reddito d'impresa: derivazione rafforzata;
- Relazione sulla gestione;
- Rendiconto finanziario;
- Tax control framework ed adempimento collaborativo;
- ZES Unica e credito d'imposta;

BILANCIO 2024 NOVITA':

- Nella predisposizione del bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2023 bisogna tener conto:
 - A. Delle misure di sostegno introdotte era COVID e «che sono ancora applicabili» → sospensione ammortamenti e svalutazione dei titoli attivo circolante;
 - B. Delle misure di sostegno era COVID «che non sono più» applicabili (rinvio perdite d'esercizio e monitoraggio continuità aziendale);
 - C. Del nuovo principio contabile OIC 34 applicabile dal 2024 ma con effetto dal 2023;
 - D. Della possibilità, introdotta dalla Legge di bilancio 2024 di «regolarizzare il magazzino»;
 - E. Effetti contabili della normativa sull'assegnazione agevolata dei beni ai soci;


L'Azienda

4

I frutti dell'albero:
Rappresentano i prodotti e servizi creati dall'azienda con positivo "risultato economico"

Solido Busto:
Buona pianificazione aziendale, budget, indici di bilancio, valutazione bilanciata

Radici:
Risorse umane, conoscenza mercato, politica investimenti, assetti organizzativi contabili amministrativi, continuità aziendale, indice alert "crisi d'impresa"



BILANCIO D'ESERCIZIO 2024:

- Le ultime sentenze della Corte di Cassazione riguardo sindaci e revisori

SINDACI DI SOCIETA' E REVISORI LEGALI: «LE DIVERSE RESPONSABILITA' PENALI»

SINDACI

- Rispondono penalmente per mancato impedimento dei reati commessi dagli amministratori (Bancarotta, falso in bilancio, false comunicazioni sociali)

REVISORI

Non sono inclusi tra i soggetti che possono commettere un reato di bancarotta e/o responsabilità per false comunicazioni. Il «revisore» risulta invece soggetto estraneo quale applicare l'art. 110 c.p.

▸ SINDACI → «INERTI E POCO INCESIVI»

I sindaci di società rispondono in prima persona se non reagiscono di fronte ad atti ad «alto rischio»
(Corte di Cassazione sent. N. 4315 del 19 febbraio 2024)

► SINDACI → «INERTI E POCO INCESIVI»

I controllori della società possono limitarsi a richiamare gli amministratori in questioni societarie, ma devono agire per evitare il peggio (**Corte di Cassazione sent. N. 4617 del 21 febbraio 2024**)

**REVISORI → «SOGGETTO ESTRANEO EX ART.
110 C.P.»**

I revisori possono «concorrere nel falso in bilancio solo mediante il contributo che passa attraverso le ordinarie forme di cui all'art. 110 c.p. **(Corte di Cassazione sent. N. 47900 del 30 novembre 2023)**

COMMERCIALISTA «CONCORSO» NEL REATO DEL PROPRIO CLIENTE

Il commercialista se predispone i bilanci d'esercizio del proprio cliente, e dispone di accesso diretto in remoto al sistema informatico per ottenere report contabili, può essere chiamato a rispondere nel reato del proprio cliente a titolo di dolo «eventuale» **(Corte di Cassazione penale sent. N. 28158 del 27 giugno 2019)**

Il Bilancio d'esercizio "Fonti normative e principi generali"

Art. 2423 → Redazione del Bilancio d'esercizio

Art. 2423 - bis c.c. → Principi di redazione del bilancio

Art. 2423 - ter c.c. → Struttura Stato Patrimoniale e Conto Economico

Art. 2424 c.c. → Contenuto Stato Patrimoniale

Art. 2424 - bis c.c. → Disposizione singole voci Stato Patrimoniale

Art. 2425 c.c. → Contenuto Conto Economico

Art. 2425 - bis c.c. → Iscrizione ricavi, proventi, costi, oneri

Art. 2425 - ter c.c. → Rendiconto finanziario

Art. 2426 c.c. → Criteri valutazione

Art. 2427 c.c. → Nota Integrativa

Art. 2428 c.c. → Relazione sulla gestione

BILANCIO E PRINCIPI DI REDAZIONE



CLAUSOLA GENERALE - Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.)




> PRINCIPIO DI RILEVANZA

> PRINCIPIO DI PREVALENZA

I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA
CONTINUITA'
DELLA GESTIONE



La rivalutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

PRINCIPIO DELLA
PRUDENZA



Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA
**COMPETENZA
ECONOMICA**



Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso del pagamento

PRINCIPIO DELLA
**VALUTAZIONE
SEPARATA DEGLI
ELEMENTI ETEROGENEI**



Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Principi generali di redazione del bilancio (art. 2423 - bis c.c.)

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività
- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
- Si deve tenere conto dei proventi e oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento
- Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente

Bilancio d'esercizio

- **Principio "chiarezza" e "verità"** → Trib. Roma – XVI Sezione Imprese – N. 5831 del 18 marzo 2019
- **Bilancio Irregolare** → Violazione normativa c.c. art. 2423 – Corte di Cassazione Civile – Ordinanza N. 7433/2023
- **Falso in bilancio** → Violazione legislazione penale art. 2621 – 2622 Corte di Cassazione sent. N. 9958/2023

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, La nota integrativa deve motivare la deroga, indicando l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

La semplice "**coscienza e volontà**" dell'uso di mezzi ingannatori, finalizzati a modificare la realtà aziendale integra gli estremi del "**dolo eventuale**", che configura "*la responsabilità per concorso del commercialista nei reati di falso in bilancio*".

N.B. => Trib. Milano 28 aprile 1994

Corte di Cassazione sent. 1245/98

BILANCIO D'ESERCIZIO: VERIDICITA' DATI CONTABILI – RESPONSABILITA' AMMINISTRATORE DI SOCIETA'

→ L'incarico generico di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, conferito ad un commercialista, «non comprende di per se l'obbligo di controllare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dall'amministratore», a meno che ciò non sia espressamente contemplato nell'incarico ricevuto.

N.B.: Corte di Cassazione Sent. N. 15029 del 14/06/2013

BILANCIO D'ESERCIZIO: COINVOLGIMENTO DEL CONSULENTE IN «CONCORSO» NEL REATO DI FALSO IN BILANCIO ART. 2621 C.C.

→ Pur essendo il reato di cui all'art. 2621 del c.c. un reato cosiddetto «proprio», in quanto i soggetti attivi sono indicati «tassativamente» nella norma incriminatrice, esso prevede la «possibile incriminazione del professionista».

N.B.: → Per Giurisprudenza consolidata, «l'extraneus» può sempre concorrere materialmente al reato proprio «dell'intraneus», e cioè dal soggetto tipico direttamente individuato dalla norma incriminatrice. (Art. 110 c.p.)

BILANCIO D'ESERCIZIO → PRINCIPIO DI "CHIAREZZA" E "VERITA"

- **Principio di chiarezza:** finalizzato a consentire ai soci, terzi, banche, mercato, di avere un'adeguata ed "intelligibile" informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui "fattori" positivi e negativi del reddito.
- Per tale ragione si è ritenuto di imporre l'indicazione analitica della poste e degli elementi che complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo.
- **N.B.: Tribunale di Roma – XVI Sez. Impresa – Sent. 5831 del 18 marzo 2019**

BILANCIO D'ESERCIZIO → PRINCIPIO DI "CHIAREZZA" E "VERITÀ"

- **Principio di "verità" e "correttezza"**: il legislatore ha inteso far sì che il bilancio d'esercizio, fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà, tanto del risultato economico " conseguito nel periodo di riferimento, che della "consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell'esercizio"
- **Il Principio di verità**: attiene sia al contenuto del bilancio che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano
- **N.B.: Tribunale di Roma – XVI Sez. Impresa – Sent. 5831 del 18 marzo 2019**

BILANCIO "IRREGOLARE"

- "Il Bilancio societario non è trasparente" e quindi è esposto al rischio di annullamento, se la delibera che lo approva si limita ad un mero rinvio, mediante utilizzo di una formula di stile, di rilievi formulati dal Collegio sindacale, cosicchè non chiaro se e si siano stati illustrati e discussi in sede assembleare
- " I principi di veridicità": e correttezza si riflettono di regola sul risultato di bilancio, laddove quello della chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società

N.B.: → Corte di Cassazione – ordinanza N. 7433/2023 del 15 marzo 2023

BILANCIO "IRREGOLARE"

- I contenuti dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario non presentano l'analiticità delle "voci" richiesta dagli artt. 2424, 2425 e 2425 - ter c.c.;
- I criteri di valutazione delle singole "voci" del bilancio non sono correttamente applicati ed analiticamente illustrati nella "nota integrativa" (art. 2426 c.c)
- La nota integrativa non illustra con chiarezza le singole voci del bilancio di esercizio, nonché i criteri di valutazione delle suddette voci (art. 2427 c.c.)
- La nota integrativa non illustra i criteri in base ai quali non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

FALSO IN BILANCIO

- ❑ La condotta dell'amministratore di società, che espone in bilancio dati non corrispondenti al vero, al fine di evitare la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento e/o liquidazione dell'imposta, determina in tal senso la prosecuzione dell'attività con accumulo di ulteriori perdite, rileva il "reato di false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 – 2622 c.c.
- **Corte di Cassazione Sent. N. 9958/2023**

FATTISPECIE DI FALSO IN BILANCIO


- Falso in bilancio oggettivo → Quando all'interno del bilancio vengono riportati dati non veri (omissione costi/ricavi gonfiati)
- Falso in bilancio valutativo → Quando i dati di natura valutativa all'interno del bilancio non risultano reali (valutazioni/stime)
- Falso in bilancio qualitativo → Quando le voci del bilancio vengono presentate in modo non veritiero

NUOVO FALSO IN BILANCIO

ART. 2621 - 2622 → "Fatti materiali"

- "Fatti materiali", non ulteriormente qualificati, sono l'oggetto tipico della sola condotta di esposizione contemplata dall'art. 2622 c.c.;
- "Fatti materiali rilevanti", costituiscono l'oggetto tipico dell'omessa esposizione nel medesimo art. 2622 c.c. e rappresentano anche l'oggetto della condotta tipica – sia nella forma commissiva che nella forma omissiva – nell'art. 2621 c.c.
- **N.B.:** → I "fatti materiali" – oggetto nei tre veicoli (bilanci, relazioni, comunicazioni sociali) della falsità commissiva/omissiva – devono essere connotati altresì sul piano oggettivo della tipicità dal requisito della "idoneità a indurre errore" , e sul piano sul soggettivo della tipicità, dal requisito della "consapevolezza" e dalla finalità di conseguire un "ingiusto profitto".


IL FALSO IN BILANCIO:



IL FALSO IN BILANCIO:



IL FALSO IN BILANCIO:



IL NUOVO CODICE CRISI D'IMPRESA D.LGS. N. 14/2019

- Adeguati assetti
- Continuità aziendale

ADEGUATI ASSETTI, NELLA CRISI D'IMPRESA, LA SFIDA DELLE PMI TRA «MODELLI DI BUSINESS» E MODELLO GESTIONALI

Codice civile:

- Art. 2086 (continuità aziendale)
- Art. 2423 – bis (continuità aziendale)
- Art. 2427 (Nota Integrativa)
- Art. 2403 – 2407 (Resp. Collegio Sindacale)
- Art. 2392 – 2394 (Resp. Amministratori)

ADEGUATI ASSETTI, NELLA CRISI D'IMPRESA, LA SFIDA DELLE PMI TRA «MODELLI DI BUSINESS» E MODELLO GESTIONALI

Codice della crisi:

- Art. 2 (Concetto di crisi d'impresa)
- Art. 3 (Finalità procedure crisi ed insolvenza)
- Art. 25 – octies (Rilevazione crisi organi di controllo)
- Art. 25 – novies (segnalazione creditori pubblici qualificati)
- Art. 25 – decies (segnalazione banche – intermediari)
- Art. 375 assetti organizzativi impresa
- Artr. 377 assetti organizzativi societari
- Art. 378 responsabilità - amministratori

Il nuovo codice della "crisi d'impresa"

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è ispirato al rispetto di 3 principi fondamentali:

- 1) **Prevenzione** → tramite il rafforzamento degli "*assetti organizzativi*" e dei doveri degli organi sociali in funzione di un'efficace rilevazione delle situazioni di crisi e di "*perdita di continuità aziendale*";
- 2) **Diagnosi precoce** → tramite l'introduzione delle procedure di allerta che consistono nell'esercizio di specifiche attività di controllo e monitoraggio, finalizzate alla tempestiva rilevazione degli "*indizi di crisi dell'impresa*" ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione;
- 3) **Cambiamento** della filosofia del diritto concorsuale da "concezione statica" a "concezione dinamica"

Le definizioni e il nuovo concetto di "crisi"

34

N.B.: → la crisi viene definita nel nuovo Codice in "funzione prospettica", come probabilità di futura insolvenza. In sede di modifiche derivanti dalla necessità di dare attuazione alla direttiva n. 1023/2019 (c.d. *direttiva Insolvency*) è stato abbandonato ogni riferimento allo "squilibrio economico finanziario", per incentrare la definizione sulla "impossibilità di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi".

Crisi e insolvenza

squilibrio patrimoniale o economico finanziario

35

Squilibrio economico



Ricavi
(meno) Costi
Perdita d'esercizio




Riduzione del
Patrimonio
Netto

Squilibrio finanziario



Incapacità di
pagare i debiti alla
scadenza



conseguente

Le definizioni e il nuovo concetto di "crisi"

36

L'art. 2 del nuovo Codice contiene alla lettera a): il concetto di "crisi" definito come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa

37

IL NUOVO CODICE CRISI D'IMPRESA:

Cambia la filosofia del diritto concorsuale → da "concezione statica" a "concezione dinamica".

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza

38

Appare idoneo ad innovare profondamente la filosofia di fondo del "diritto concorsuale", che passa da una "concezione statica", di tutela esclusiva della *par condicio creditorum*, (e di massimizzazione del soddisfacimento dei creditori) ad una "concezione dinamica", nella quale la conservazione dell'impresa in attività costituisce un valore tutelato, che deve "coordinarsi" con i diritti dei creditori e che, anzi, può ove necessario comportare una loro ragionevole compressione, purchè lo strumento e la procedura con la quale si realizza la ristrutturazione non risulti dannosa per i creditori rispetto ad una ipotetica alternativa liquidatoria.

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa

39

- "Concezione statica" → Guardarsi indietro (Backluand) → Indici di Bilancio;
- "Concezione dinamica" → Guardare al futuro (Forward Looking) → Balanced Scorecard → Valutazione Bilanciata;

N.B.: → Obiettivo intercettare i segnali della crisi d'impresa prima che gli stessi si paventino al fine di assumere un "Bagaglio informativo" per attivare decisioni aziendali di riferimento.

**Crisi d'impresa:
i cinque momenti determinanti**

1 Stadio dell'INCUBAZIONE

2 Stadio della MATURAZIONE

**3 Stadio della CRISI CONCLAMATA
MA ANCORA REVERSIBILE**

**4 Stadio dell'INSOLVENZA
REVERSIBILE**

**5 Stadio dell'INSOLVENZA
CONCLAMATA IRREVERSIBILE**

Indici BILANCIO **per valutare il rischio d'impresa**

**INDICE
INDEBITAMENTO**

**INDICE DI
STRUTTURA**

**INDICE
LIQUIDITÀ
CORRENTE**

**INDICE
LIQUIDITÀ
IMMEDIATA**

Indici BILANCIO valori ottimali e valori limite

	SITUAZIONE OTTIMALE	SEGNALI D'ALLARME	RISCHIO DEFAULT
■ INDICE DI INDEBITAMENTO	$1,5 \leq I.I. \leq 2,5$	$2,5 \leq I.I. \leq 3,5$	>3,5
■ INDICE DI STRUTTURA	$1 \leq I.S. \leq 2$	= 1	<1
■ INDICE DI LIQUIDITA' CORRENTE	≥ 2 = 2	$1,5 \leq I.L.C. \leq 2$	<1,5
■ INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA	> 2 > 1	= 2 = 1	< 2 < 1

Balanced Scorecard

Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"CRUSCOTTO DI CONTROLLO"*

N.B.

➤ Organizzare le attività di tutte le parti dell'azienda "Attorno ad una comune comprensione degli obiettivi della Governance"

N.B.

➤ Risultano essere soddisfatte le normative sulla "continuità aziendale di cui al D. Lgs. N. 14/2020 e art. 2082 – 2° comma (Srl), art. 2380 – bis e 2381 (Spa), art. 2475 e 25257 (Soc. Persone)

Balanced Scorecard

Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"BENEFICI"*

- Aiuta ad allineare le misurazioni di performance con la strategia ad ogni livello dell'organizzazione;
- Fornisce al management un quadro completo delle attività operative
- Facilita la comunicazione e la comprensione degli obiettivi e strategie aziendali
- Fornisce un feedback strategico con il mercato di riferimento
- Il sistema di misurazione della performance consente di creare quel legame spesso mancante tra strategia aziendale e azione gestionale operativa.

N.B. ➤

Balanced Scorecard

Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE **"LA MAPPA
STRATEGICA"**

N.B. →

➤ Ricercare le relazioni "causa/effetto" tra efficaci modelli che rappresentano la realtà aziendale e "attivare sinergie" tra i processi di apprendimento a livello organizzativo.

Balanced Scorecard

Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"VISION E STRATEGIE"*

N.B.

- Prospettiva finanziaria => riduzione costi ed aumento clienti
- Prospettiva clienti => migliorare la soddisfazione
- Prospettiva Processi interni => autorizzare la produzione e migliorare i rapporti con i clienti
- Prospettiva apprendimento e crescita => aumentare la motivazione dei collaboratori e dipendenti

VISION



OBIETTIVI E STRATEGIE



Imperativi di creazione del valore

Prospettiva
finanziaria

Prospettiva
dei clienti

Prospettiva
apprendimento
e crescita

Prospettiva
processi
interni

Fattori critici di successo

Indicatori di performance

Valori target e piani
azione dei manager

**ADEGUATI ASSETTI
GIURISPRUDENZA**

**«OMESSA ISTITUZIONE
CONSEGUENZE»**



IL “NUOVO” ART. 2086, CO. 2, COD. CIV.

COSÌ MODIFICATO DAL CODICE DELLA CRISI E DELL'IMPRESA (C.C.I.I.)



«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,



... anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, ...



... nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»

L'ART. 3 DEL C.C.I.I.

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c. c. che permetta di:

rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario

verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi

utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Indicatori:

- a) l'esistenza di *debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile* delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di *debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti*;
- c) l'esistenza di *esposizioni nei confronti delle banche* e degli altri intermediari finanziari che siano *scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti* ottenuti in qualunque forma *purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni*;
- d) l'esistenza di *una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 novies, comma 1.*
(Inps - A.d.E.).

IL CONTENUTO DEGLI «ASSETTI ADEGUATI»

La complessità degli assetti da predisporre è direttamente proporzionale a quella dell'attività di impresa esercitata, in relazione alle variabili che ne caratterizzano l'operato.

Gli ambiti in cui l'imprenditore deve intervenire riguardano:

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO:
con l'*assegnazione del potere decisionale* e delle relative responsabilità *a soggetti di adeguata competenza* e attraverso il *controllo interno* e la *gestione dei rischi*

L'ASSETTO AMMINISTRATIVO:
mediante approntamento di *procedure e processi di pianificazione e di gestione* delle attività di impresa, che ne garantiscano il corretto e coordinato svolgimento

L'ASSETTO CONTABILE:
con la predisposizione di un adeguato *controllo dei flussi, reporting* dell'andamento degli affari, *programmazione* della gestione economico-finanziaria, *valutazione della redditività attuale e prospettica*

ADEGUATI ASSETTI: OMESSA ISTITUZIONE

In giurisprudenza trova conferma il principio per cui l'omessa istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili può rilevare gravi irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. e giustificare di conseguenza l'ispezione da parte di amministratori giudiziari e nei casi più gravi la revoca dell'organo amministrativo.

→ Tale principio appare pacifico quando l'impresa presenta gravi segnali di squilibrio e situazione di crisi concordata.

CORTE DI CASSAZIONE SENT. N. 2172 DEL 24 GENNAIO 2023 TRIBUNALE ROMA SENT. N. 08/04/2020

➤ Dotare l'azienda di un «business judgment rule» è un preciso obbligo di gestione che disatteso comporta la responsabilità patrimoniale di amministratori, revisori, sindaci e consulenti per i danni causati anche in assenza di commistione di reati.

➤ Art. 2392 c.c. – responsabilità verso la società

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle specifiche competenze.

- TRIB. MILANO SENT. N. 2769 – 18 OTTOBRE 2019;
- TRIB. ROMA ORDIN. 24/09/2020;
- TRIB. BOLOGNA ORDIN. 19/05/2022;
- CORTE DI APPELLO BOLOGNA DECRETO 18/11/22
- TRIB. CATANIA SENT. FEBBRAIO SENT 08/02/2022

- La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi , amministrativi e contabili determina la regola giudiziaria del Cons. di Amm.ne anche quando la società non presenta alcuno squilibrio patrimoniale;
- La mancata adozione degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 costituisce atto di «mala gestio» con conseguente responsabilità in capo agli amministratori;
- La mancata predisposizione degli assetti organizzativi costituisce atto di mala gestio con revoca Amm.re e nomina Amm.re Giudiziario con il compito di verificare la «continuità aziendale»

N.B.: → art. 2086, 2409, 2423 – bis c.c.

* BILANCIO DI SOSTENIBILITA':ESG



BILANCIO DI SOSTENIBILITA' ESG

NORMATIVE DI RIFERIMENTO CE/UE

- ✓ Direttiva CE → 2003/51
- ✓ Direttiva CE → 2004/109
- ✓ Direttiva UE → 2006/43
- ✓ Direttiva UE → 2013/34
- ✓ Direttiva UE → 2014/95
- ✓ Direttiva UE → 2019/878
- ✓ Direttiva UE → 2022/2464 CSRD (Gazz. Uff.le del 16/12/2022 – in vigore dal 05 febbraio 2023 – da recepire entro il prossimo 06 luglio 2024)
- ✓ Regolamento UE → 2018/1999
- ✓ Regolamento UE → 2019/2088
- ✓ Regolamento UE → 2020/852

N.B.: → PROIEZIONI UE: La trasformazione del business in chiave sostenibile "dovrebbe generare" a livello mondiale opportunità economiche per un valore stimato di 12 trilioni di dollari e creare 380 mln di posti di lavoro, di questi ultimi più del 50% nei paesi in via di sviluppo

BILANCIO DI SOSTENIBILITA' "ESG"*

- Il Bilancio di sostenibilità ESG è un documento che, a differenza del bilancio d'esercizio (che fornisce una rappresentazione economico, patrimoniale e finanziaria della società) è rivolto a chiunque vi abbia interesse e contiene le valutazioni in merito all'impatto economico, ambientale e sociale della società, ed è principalmente rivolto agli "stakeholder";
- Il Libro Verde della Commissione UE → il bilancio di sostenibilità costituisce l'integrazione volontaria dalle preoccupazioni sociali ed economiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate;

N.B.: → ESG

E → Environmental (Lotta al cambiamento climatico)

S → Social (Attività aziendali che hanno impatto sociale)

G → Governance (Responsabilità di Governance Aziendale)

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ IL PROCESSO DI REPORTING

- Contenuti del Bilancio di Sostenibilità, con indicazione di principi e standard di riferimento



- Analisi di materialità e individuazione temi da rendicontare

- Processo di raccolta dati e informazioni

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO



BILANCIO DI SOSTENIBILITA': **"PERCHÉ GLI OPERATORI FINANZIARI SONO FAVOREVOLI AI** **CRITERI ESG?"**

Perché, secondo la Commissione Europea, un approccio strategico attento ai temi ambientali, sociali e di governance può portare benefici in termini di:

- gestione del rischio;
- riduzione dei costi;
- accesso al capitale;
- relazioni con i clienti;
- gestione delle risorse umane e capacità innovativa.

PIANIFICAZIONE → PASSAGGIO DA "CONTINUITA' AZIENDALE" A "SOSTENIBILITA' AZIENDALE"



* SCHEMA DI REDAZIONE BILANCIO:ESG

- Spiegare i valori fondanti dell'azienda, i principi che ispirano l'operato dei suoi manager, la sua mission.
- Inquadrare le aspettative degli stakeholder (in primis soci, finanziatori e clienti).
- Identificare strumenti e dati idonei a supportare il top management nella definizione delle strategie sociali e ambientali.
- Indicare le prestazioni ottenute sotto il profilo socio-ambientale. •
- Quantificare il contributo sociale e ambientale netto dell'azienda nei confronti dei diversi portatori di interesse.
- Verificare la coerenza tra obiettivi fissati e risultati ottenuti e valutare i gap.
- Indicare gli obiettivi di miglioramento nel lasso temporale identificato.

N.B.: → Le aziende possono anche riferirsi ad alcuni framework internazionali e il più diffuso è il GRI (Global Reporting Initiative). L'ente ha pubblicato 36 linee guida da seguire nella stesura dei bilanci di sostenibilità, in modo che siano il più possibile

* **GLI EFFETTI DELLA VARIABILE AMBIENTALE SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO DI UN'AZIENDA**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
Rivalutazione dei terreni bonificati	Fondo rischi per passività ambientali nascoste
Eliminazione di impianti obsoleti	Fondo ripristini (spese sicure di ripristino, in ottemperanza alla legislazione vigente, per danni provocati dall'inquinamento)
Acquisizione di nuovi impianti in seguito a legislazioni ambientali più stringenti	Valore delle azioni dell'impresa (capacità di produrre reddito in futuro)

*** GLI EFFETTI DELLA VARIABILE AMBIENTALE SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO DI UN'AZIENDA**

CONTO ECONOMICO

RICAVI	COSTI
Crescita del fatturato in seguito all'adozione di tecnologie e prodotti "verdi"	Spese di controllo e riduzione di emissioni di inquinanti
Ridimensionamento del mercato in presenza di una politica "conservativa" su tecnologie e prodotti	Tasse su produzione di inquinanti e smaltimento rifiuti
Ridimensionamento del mercato in seguito all'introduzione di tasse su prodotti ad elevato impatto ambientale	Assicurazioni per rischi di catastrofi ambientali
	Multe per inosservanza di leggi ambientali
	Processi giudiziari per controversie inerenti a tematiche ambientali
	Licenze e autorizzazioni per lo svolgimento di attività inquinanti
	Ricerca e sviluppo di tecnologie e prodotti verdi

5 MODI PER CREARE VALORE - ESG

In che modo una forte proposta ESG ha effetti finanziari? Dalla ricerca svolta da Mckinsey, ESG si collega al flusso di cassa in cinque modi importanti:



CRESCITA DEI RICAVI




RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI



RIDUZIONE DEGLI INTERVENTI NORMATIVI E LEGALI




AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEI DIPENDENTI



OTTIMIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

VALUTAZIONE D'AZIENDA NEL MONDO ESG



VALUTAZIONE D'AZIENDA NEL MONDO ESG

I clienti non acquistano beni o servizi da aziende NON «ESG»: **riduzione dei ricavi** per le aziende NON «ESG»

Ricavi

I costi operativi si riducono nel breve periodo ma crescono nel lungo periodo: **riduzione dei margini**

Margine operativo

Aziende NON «ESG» hanno minore profittabilità degli investimenti: **minore rendimento del capitale**

Investimenti

Flussi di cassa attesi

Tasso di attualizzazione *risk - adjusted*

Costo del capitale


Costo del debito

Gli investitori non investono in aziende NON «ESG»: **maggiore costo del capitale**

Scenario «punitivo» (non essere azienda «ESG»)

Finanziatori disposti a finanziare le aziende NON «ESG» solo a tassi superiori: **maggiore costo del debito**

VALUTAZIONE D'AZIENDA NEL MONDO ESG



LA BANCABILITA' DEL BILANCIO CHIUSO ALLA DATA DEL 31/12/2023:

- D. Lgs. N. 14/2019;
- European Banking Authority (EBA)
30 giugno 2021;
- Art. 375 CCII
- Art. 2428 c.c.

LA BANCABILITA' DEL BILANCIO CHIUSO ALLA DATA DEL 31/12/2023:

- Con le linee guida EBA cambia radicalmente la disciplina della concessione di credito, l'ambito di operatività delle banche, i criteri per la concessione degli affidamenti;
- L'applicazione delle linee «EBA» le società e le imprese dovranno adeguarsi per poter ottenere la «concessione del credito bancario»;

N.B.: → Gli istituti di credito hanno di tempo fino al prossimo 30 giugno per adeguare i propri modelli di monitoraggio

LINEE EBA:

- 1) Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio;
- 2) Metriche per la concessione e monitoraggio del credito

Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio:

- 1) Informazioni sulla finalità del prestito
- 2) Nel caso richiesta prova della finalità del prestito
- 3) Prospetti di bilancio e relative note delle singole società e del gruppo
- 4) Relazione/ Prospetto anzianità crediti
- 5) Piano aziendale anche con finalità del prestito
- 6) Proiezione finanziaria (Stato patrimoniale, Conto economico, Flusso di cassa)
- 7) Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali
- 8) Informazioni sul rating di credito esterno del cliente
- 9) Informazioni su clausole restrittive e sul loro rispetto da parte del cliente
- 10) Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta
- 11) Informazioni sulle garanzie reali

N.B.: → Le informazioni richieste sottolineano, come riportato dalle stesse Linee guida, la necessità di una **visione prospettica dell'evoluzione del business dell'impresa**, richiedendo agli intermediari di porre un'enfasi particolare su una "stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile".

Metriche per la concessione e monitoraggio del credito alle imprese:

Allegato 3 Linee guida EBA

- 1) (Capitale proprio / Totale attivo)
- 2) Debt to equity a lungo termine
- 3) EBITDA
- 4) (Risultato netto di gestione / Importo del prestito)
- 5) Debito gravato da interessi / EBITDA
- 6) Enterprise value
- 7) (Risultato netto di gestione / Valore di mercato)
- 8) Qualità dell'attivo
- 9) (EBITDA / Servizio del debito complessivo)
- 10) (Flusso di cassa netto generato dall'attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)
- 11) (Totale attività corrente diviso per totale debito a breve termine)
- 12) Analisi dei flussi di cassa futuri
- 13) Rendimento delle attività totali
- 14) (Utile al netto di interessi e imposte / Media del capitale proprio)
- 15) Redditività del capitale investito
- 16) Margine di profitto netto
- 17) Andamento del fatturato

A seguire nell'Allegato 3 vengono riportate le metriche e gli indicatori specifici da utilizzare ai fini dell'analisi della posizione finanziaria e del merito creditizio delle imprese da cui si evince la primaria importanza dei cash-flow generati dalla gestione ordinaria dell'attività nonché la presenza e consistenza della redditività operativa.

N.B.: → Ciò che invece viene raccomandato agli stessi istituti che la **decisione del credito** dovrà essere **ben documentata** basata sull'analisi dettagliata dei piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie e da tutti i rischi che possono impattare sul business ivi compresi anche i fattori ESG.

**BILANCIO 2023: RITORNO ALLE REGOLE IN TEMA DI
PERDITE D'ESERCIZIO**

- **ART. 6 D. LEGGE N. 23/2020 –
LEGGE N. 27/2020;**
- ART. 3 D. LEGGE N. 183/2022;**

BILANCIO 2023: RITORNO ALLE REGOLE IN TEMA DI PERDITE D'ESERCIZIO

- **Con il bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31/12/2023 «tornano a regime» le norme del codice civile che presiedono all'integrità del patrimonio a garanzia delle pretese dei creditori sociali e norme dedicate ad evitare che il capitale sociale possa essere eroso dalla presenza di perdite di esercizio.**
- **Art. 2246/2247 c.c. per Spa;**
- **Art. 2482 – bis e 2482 – ter per Srl;**

BILANCIO 2023: RITORNO ALLE REGOLE IN TEMA DI PERDITE D'ESERCIZIO

Per le perdite di esercizio bilanci al 31/12/2020, 2021, 2022, gravati dalla crisi sanitaria ed economica di cui all'art. 6 D. Legge N. 23/2020 e art. 3 D.L. 183/2022 hanno consentito la «sospensione della normativa art. 2446 – 2447 per la Spa e 2482 – bis – 2482 – ter per la Srl «stabilendo la possibilità di rinviare fino al quinto anno successivo (2025, 2026, 2027) la copertura delle perdite conseguite negli esercizi, con informativa destinata ai soci e predisposta organo amministrativo.

BILANCIO 2023 IN PERDITA: COSA DEVE FARE L'IMPRESA

In caso di utilizzo delle norme agevolative Covid e post Covid

1. verificare l'entità perdite pregresse sospese nel 2020, 2021, 2022
2. verificare se sono stati sospesi ammortamenti nei bilanci precedenti
3. verificare la tenuta di valori eventualmente rivalutati

In caso di presenza di perdite nel bilancio 2023

4. verificare a quanto ammonta la perdita dell'esercizio
5. valutare l'impatto sul patrimonio netto senza perdite pregresse assumendo le delibere previste dagli artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter c.c.
6. predisporre un piano previsionale (business plan) idoneo a verificare la capacità dell'impresa di recuperare le perdite complessive e mantenere la continuità aziendale
7. in caso di carenza di prospettive di continuità e copertura perdite con la gestione, valutare l'impatto delle perdite sul patrimonio netto considerando le perdite pregresse e assumere le delibere opportune
8. qualora non possibile intervenire per garantire in modo ordinario la continuità aziendale, attivare senza indugio uno strumento previsto dall'ordinamento ai sensi dell'art. 2086 c.c. e 3 Ccii (Composizione negoziata o altra procedura)

TERMINI DI COPERTURA DELLE PERDITE RILEVANTI

ANNO 2020	31 DICEMBRE 2025 CONVOCATA NEL 2026
ANNO 2021	31 DICEMBRE 2025 CONVOCATA NEL 2026
ANNO 2022	31 DICEMBRE 2026 CONVOCATA NEL 2027
ANNO 2023	31 DICEMBRE 2023 CONVOCATA NEL 2024

Voce di patrimonio netto	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
Capitale sociale			30.000	
Riserva legale			6.000	
Versamenti in conto capitale			33.000	
Utili portati a nuovo			25.000	
Perdite portate a nuovo			(8.000)	
Perdita d'esercizio	50.000	57.000	67.000	77.000
Patrimonio netto finale:	36.000	29.000	19.000	9.000

CASO 1	La perdita viene completamente assorbita dalle riserve (che ammontano a 56.000 euro), pertanto le perdite non intaccano in alcun modo il capitale sociale.
CASO 2	La perdita intacca il capitale sociale, ma in misura non superiore ad un terzo dello stesso
CASO 3	La perdita intacca il capitale sociale in maniera superiore ad un terzo dello stesso, ma di essa non deriva la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (10.000 euro: cfr. articolo 2463, comma 2, numero 4) c.c.
CASO 4	La perdita intacca il capitale sociale in misura superiore a un terzo dello stesso, e in conseguenza della perdita il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale.

LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI: BILANCIO CHIUSOI AL 31/12/2023

- **Art. 60 commi 7 – bis – 7 – quiquies D.L. 104/2020 – L. N. 126/2020**
- **Art. 3 comma 8 D.L. 198/2022 (Milleproroghe 2023)**
- **Circolare Assonime N. 2 del 11/02/2021**
- **Art. 2427 c.c.**
- **Principio OIC 9**

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

- La sospensione dell'ammortamento (facoltà di non effettuare fino al 100% ammortamento annuo del costo immobilizzazioni materiali ed immateriali), introdotta nell'esercizio 2020 in via straordinaria risulta applicabile anche sul bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31/12/2023 (Decreto Milleproroghe 2023).
- Il procedimento prevede:
 - ❑ Lascia inalterati gli ammortamenti civilistici (con descrizione motivata in nota integrativa per i soggetti che depositano il bilancio)
 - ❑ Permette (facoltà) la deduzione fiscale dell'ammortamento sospeso, con il conseguente obbligo di gestire la fiscalità differita;
 - ❑ Dal punto di vista «civilistico» occorre stanziare una riserva indisponibile, che si «libera» progressivamente in ragione del recupero degli ammortamenti sospesi al termine del periodo di ammortamento.

**SOSPENSIONE
AMMORTAMENTO IN «NOTA
INTEGRATIVA» LA SOCIETA'
INDICA:**

- **su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;**
- **le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi della deroga;**
- **l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.**

OIC 34: LA DISCIPLINA DEI RICAVI

- **MEF Decreto 10/01/2018 – Art. 2425 – bis c.c. – iscrizione ricavi, proventi ed oneri;**
- **OIC Principio contabile N. 34 aprile 2023;**
- **Circolare Assonime N. 30 del 16/11/2023;**
- **Principio IFRS N. 15 maggio 2014**

OIC 34: FINALITA'

- Il principio contabile OIC 34 ha quale scopo quello di disciplinare i criteri «per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota Integrativa;
- Si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2024 e/o data successiva;

OIC 34: AMBITO DI APPLICAZIONE

- **OIC 34 riguarda tutte le transazioni che comportano l'iscrizione dei ricavi derivanti da vendita di beni e prestazioni di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.**

OIC 34: LA RILEVAZIONE DEI RICAVI

- **Il principio OIC 34** ha espressamente previsto cinque fasi che devono essere seguite per la rilevazione dei ricavi:
- 1) Raggruppamento dei ricavi;
 - 2) Determinazione del prezzo complessivo del contratto;
 - 3) Identificazione delle unità elementari di contabilizzazione;
 - 4) Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
 - 5) Rilevazione dei ricavi nel caso in cui la società acquista in un secondo informazioni che comportano variazioni delle stime originarie del prezzo.

RAGGRUPPAMENTO DEI CONTRATTI (EVENTUALE)

Preliminarmente è necessario verificare se sussistono le condizioni affinché un gruppo di contratti debba essere considerato come un unico contratto ai fini della contabilizzazione.

Più precisamente, un gruppo di contratti è trattato come un singolo contratto quando (OIC 34, § 9):

- sono negoziati simultaneamente con lo stesso cliente; si verifica una delle seguenti condizioni:**
 - a. il gruppo di contratti è stato negoziato in modo congiunto con un unico obiettivo commerciale ed esiste apposita documentazione di ciò;**
 - b. il prezzo di un contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti.**

DETERMINAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

- Il "prezzo complessivo del contratto" è l'importo del corrispettivo contrattualmente previsto per i beni o servizi che saranno trasferiti al cliente. Nella determinazione del prezzo complessivo la società tiene conto di tutti i corrispettivi variabili previsti dal contratto (OIC 34, § 5).
- Sono "corrispettivi variabili" gli importi che la società stima di dover considerare per la corretta determinazione del prezzo complessivo del contratto (OIC 34, § 6). Per stimare tale importo, la società può i seguenti metodi (OIC 34, § 15):
 - a. **la media ponderata dei possibili importi del corrispettivo.** Tale metodo si applica quando la società prevede che possano realizzarsi più di due scenari (ad esempio, una penale che varia in funzione del numero di giorni di ritardo);
 - b. **l'importo più probabile,** quando il contratto ha soltanto due risultati possibili (ad esempio, il contratto prevede una penale di importo fisso in caso di ritardata consegna).

INDIVIDUAZIONE DELLE "UNITÀ ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE"

- **Costituiscono "unità elementari di contabilizzazione" i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promessi al cliente, da cui possono scaturire più diritti e obbligazioni (OIC 34, § 16).**

Esempio

Ricavo per la vendita di un bene e il corrispettivo del servizio di manutenzione (non costituisce unità elementare di contabilizzazione invece la garanzia prestata per legge).

VALORIZZAZIONE DELLE "UNITÀ ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE"

Dopo aver determinato quali siano le singole unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata (OIC 34, § 19).

Il prezzo complessivo del contratto è allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del seguente rapporto (OIC 34, § 20):

Importo dei beni trasferiti +/- corrispettivo variabile = prezzo


RILEVAZIONE DEL RICAVO

Il momento di rilevazione del ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica è distinto tra vendita di beni e prestazione di servizi (OIC 34, § 22)

Vendita di beni	<ul style="list-style-type: none">➤ Il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;➤ L'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile;
Prestazione di servizi	<p>I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita;✓ l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Adeguamento del valore delle rimanenze

- Art. 1 - commi 78 - 84 Legge 213/2023
- Art. 92 DPR 917/86



Adeguamento del valore delle rimanenze

- Gli esercenti attività d'impresa che non adottano gli IAS possono procedere:
- relativamente al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (esistenze iniziali al 1/01/2023, per le imprese con esercizio "solare" all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR.
- METODI PER EFFETTUARE L'ADEGUAMENTO: può avvenire a fronte dell'esigenza di:
 - 1) eliminare esistenze iniziali causati da errori "di quantità" o "di valore" (superiori a quelli effettivi)
 - 2) iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori "di quantità" dei beni, inferiori a quelle effettive)

Adeguamento del valore delle rimanenze mediante l'eliminazione dei valori

L'adeguamento comporta il pagamento delle seguenti imposte:

- IVA: va determinata applicando il seguente calcolo:

aliquota Iva media 2023 x (valore eliminato x "coefficiente di maggiorazione")

dove:

- aliquota media 2023: si assume (includendo operazioni non soggette Iva/soggette a regimi speciali):

IVA sulle operazioni attive (VE26) - Iva su cessione di beni ammortizzabili (22% x VE40)

Volume d'affari (VE50)

coefficiente di maggiorazione: è stabilito con apposito DM, variabile in ragione delle diverse attività.

Imposta sostitutiva: $18\% \times$ (ammontare calcolato ai fini Iva - valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)

2) Adeguamento del valore delle rimanenze mediante iscrizione dei valori

L'adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva:

18% x valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 iscritte in bilancio

Adeguamento del valore delle rimanenze - ulteriori aspetti

- adeguamento: è irrilevante a fini sanzionatori
- valori risultanti dalle variazioni:
- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d'imposta in corso al 30/09/2023
- non possono utilizzarsi, nel limite del valore iscritto o eliminato, ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 30/09/2023;
- indeducibilità: l'imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi/IRAP.

Adeguamento del valore delle rimanenze - Versamento e perfezionamento della procedura

L'importo dovuto (imposta sostitutiva ed Iva) va versato in 2 rate di pari importo nei seguenti termini:

- 1° rata (50%): entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d'imposta "solare")
- 2° rata (50%): entro il termine di versamento della 2° rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d'imposta solare).
- Perfezionamento: l'opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (mod. Redditi 2024 per le imprese con esercizio "solare"). L'eventuale omesso/carente versamento di quanto dovuto comporta l'iscrizione a ruolo, maggiorato delle relative sanzioni ed interessi di mora.

ROTTAMAZIONE MAGAZZINO:IL RUOLO DEL REVISORE

- **Le rimanenze di magazzino rappresentano una delle aree di bilancio a più alto rischio intrinseco;**
- **Diventa fondamentale per il revisore giustificare nelle sue carte da lavoro questa «anomalia» procedurale e monitorare con attenzione l'iter procedurale contabile e fiscale per aderire alla rottamazione del magazzino.**



Assegnazione agevolata di beni ai soci

➤ ART. 1 COMMA 100 – 105

➤ **RIFERIMENTI**

- ART. 1 – COMMI 115 – 121 LEGGE 208/2015
- ART. 52 DPR 131/86
- CIRC. MINISTERIALE N. 26/2016 – 37/2016



Assegnazione agevolata di beni ai soci

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- 1) assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- 2) trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

N.B.: → I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

N.B.: → Condizione tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci alla data del 30.9.2022 e/o vengono iscritti entro 30 giorni alla data del 01.01.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore alla data del 01.10.2022.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Imposte sostitutive

IMPOSTA SOSTITUTIVA	
Imponibile (plusvalenza)	È pari alla "differenza" tra il valore normale del bene (che può essere assunto nel "valore catastale", per gli immobili) ed il suo costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'assegnazione/cessione agevolata (o della trasformazione in società semplice)
Misura Imposta	<ul style="list-style-type: none">▪ pari all'8%,▪ per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione (o la trasformazione): è pari al 10,5%
Versamento	<ul style="list-style-type: none">✓ Per il 60%: entro il 30/09/2023✓ Per il residuo 40%: entro il 30/11/2023
Riserve in sospensione	Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci (o della trasformazione) sono soggette a imposta sostitutiva del 13%.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Imposte sostitutive

AGEVOLAZIONI	
Imposte Indirette	<ul style="list-style-type: none">▪ Riduzione del 50% delle aliquote dell'imposta i registro▪ Imposte ipocatastali in misura fissa
Imposte dirette (soci)	<p>Per i soci di società di capitale (non in trasparenza fiscale):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Il "dividendo" generato dall'assegnazione (pari al "valore normale" dell'immobile, come sopra determinato, al netto dei debiti accollati) o dalla distribuzione della riserva generatasi tramite la cessione agevolata; va ridotto dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva;▪ Detto valore riduce, tuttavia, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio;

N.B.: → nessuna agevolazione è prevista ai fini IVA (in presenza di assegnazione, la base imponibile dell'autofattura va determinata in base al "valore di costo" di cui all'art. 13, co. 2 lett. c), Dpr 633/72).



Assegnazione agevolata di beni ai soci – Imposte sostitutive

EFFETTI PER I SOCI	
Costo della partecipazione	Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute dai soci delle società trasformate va "aumentato" della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
Soci assegnatari	Nei loro confronti non si applica il co. 1 dell'art. 47, Tuir, relativo alla presunzione di preventiva distribuzione degli utili nel caso di utilizzo di riserve di capitale per l'assegnazione



Assegnazione agevolata di beni ai soci: Informativa nella nota integrativa

- La Nota integrativa deve riportare gli effetti dell'assegnazione effettuata nel corso dell'esercizio, segnalando le intervenute diminuzioni nei saldi di fine esercizio.
- Sono interessati dagli effetti dell'assegnazione, quindi, il prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1. n. 2 c.c.) e quello delle movimentazioni del Patrimonio netto (art. 2427 co. 1. n. 4 e 7-bis c.c.)
- E opportuno, inoltre, illustrare i termini dell'operazione, accennando anche al vantaggio fiscale che ne è conseguito.
- Una menzione particolare dovrà essere fatta qualora l'operazione non sia stata effettuata a condizioni di mercato, perché si rientrerebbe nell'obbligo di informativa di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c. (operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato).

Bilancio d'esercizio 2023: Reddito d'impresa

- Profili civilistici → Art. 2195 c.c.
- Profili tributari → art. 55 – 83 – 116 DPR 917/86

Reddito d'impresa: Principi generali

- Definizione → Art. 55 DPR 917/86
- Reddito complessivo → Art. 81 DPR 917/86
- Principio derivazione → Art. 83 DPR 917/86
- Trattamento componenti positivi del reddito → Art. 85 – 94 DPR 917/86
- Trattamento componenti negativi del reddito → Art. 95 – 101 DPR 917/86

Reddito d'impresa: Principi generali

- Amm.to beni materiali ed immateriali → Art. 102 - 104 DPR 917/86
- Accantonamento ed altre spese → Art. 105 - 108 DPR 917/86
- Principio competenza ed inerenza → Art. 109 DPR 917/86
- Norme sulle valutazioni → Art. 116 DPR 917/86

Rapporto tra Bilancio d'esercizio e Reddito d'impresa



RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

- Il legislatore fiscale assume come punto di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale => **il Bilancio d'esercizio**;
- In tal modo si genera un "**rapporto di dipendenza**" del reddito d'impresa dal risultato del Conto economico;
- Si tratta di una **dipendenza "parziale"** in quanto i risultati del Conto economico vengono "**variati**" in nome di esigenze proprie della normativa fiscale

Reddito d'impresa: Principi generali

Principi generali di
determinazione del
reddito d'impresa

- Principio di inerenza → Art. 109 comma 5 DPR 917/86
- Principio di competenza → (correlazione costi/ricavi – certezza ed obiettiva determinabilità)
- Imputazione costi e ricavi a conto economico

Il Principio di Inerenza
dei costi aziendali
art. 109 – comma 5 DPR 917/86



PRINCIPIO DI INERENZA

- Il **principio di inerenza** => determinazione reddito d'impresa.

Art. 109 – comma 5 TUIR:

- I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e/o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza;
- I ricavi le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza e/o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni di cui ai principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità.

N.B.!! => il "concetto di inerenza" discende dal principio di capacità contributiva Art. 53 della Costituzione

**Il Reddito d'impresa art. 83 DPR 917/86
"DERIVAZIONE RAFFORZATA"**

**ART. 8 D.L. 73/2022 – LEGGE N. 197/2022 CIRCOLARE ASSONIME
N. 31/2022**



Il principio di "DERIVAZIONE RAFFORZATA 2022" art. 83 comma 1 DPR 917/86

Il principio della "derivazione rafforzata" sovrintende al calcolo del "reddito d'impresa" e comporta la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul "principio di prevalenza della sostanza sulla forma".

Il principio di "DERIVAZIONE RAFFORZATA 2022" art. 83 comma 1 DPR 917/86

Il principio della "qualificazione" attiene essenzialmente all'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto del "piano economico- patrimoniale" quanto sul "piano strettamente giuridico"

→ Il principio delle "imputazioni temporali e classificazione" attiene alla corretta determinazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

Schema determinazione Reddito d'impresa "Dal risultato di bilancio al reddito d'impresa"

Risultato netto di bilancio (utile o perdita) (se las: +/- componenti non transitati da Ce e imputati direttamente a patrimonio netto)

A) Variazioni in aumento:

- > Maggiori proventi tassabili
- > minori oneri deducibili

B) Variazioni in diminuzione:

- > Maggiori proventi tassabili
- > Minori oneri deducibili

REDDITO D'IMPRESA

Reddito d'impresa: Principi generali

- **Variazioni in aumento** → costi imputati a conto economico «non deducibili» – ricavi non imputati al conto economico «ma imponibili»
- **Variazioni in diminuzione** → costi non imputati a conto economico «ma deducibili» – ricavi imputati a conto economico «non imponibili»

Reddito d'impresa: Principi generali

➤ **Iscrizione imposte in bilancio (fiscalità differita)**

La discordanza tra i criteri di determinazione del risultato d'esercizio ed di determinazione del reddito d'impresa producono le «differenze permanenti» e/o «differenze temporanee tra l'utile e/o perdita esercizio e reddito imponibile.

Reddito d'impresa: Principi generali

- **Differenze permanenti:** derivano da componenti di reddito in tutto e/o in parte non riconosciuti fiscalmente.
- **Differenze temporanee:** derivano dalla differente competenza temporale dei componenti reddituali tra normativa civilistica e fiscale.

N.B.: → ne deriva uno spostamento della tassazione tra esercizi precedenti;

N.B.: → le regole di bilancio richiedono la «sterilizzazione» contabile di tali differimenti, mediante la gestione della «fiscalità differita»

Reddito d'impresa: Principi generali

Fiscalità differita determina:

- **DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE:** quando componenti positivi di reddito sono tassabili in esercizi successivi, oppure quando componenti negativi di reddito sono fiscalmente deducibili in esercizi precedenti a quelli di iscrizione in bilancio secondo criteri civilistici.

Reddito d'impresa: Principi generali

Fiscalità differita determina:

- **ANTICIPAZIONE DELLA TASSAZIONE:**
quando componenti negativi sono dedotti fiscalmente in esercizi successivi a quello della loro iscrizione in bilancio secondo corretti criteri civilistici «oppure quando» componenti positivi di reddito sono tassati in esercizi precedenti a quelli in cui sono iscritti in bilancio secondo criteri civilistici.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

- Art. 2428 c.c.
- D. Lgs. N. 32/2007

RELAZIONE SULLA GESTIONE ART. 2428 C.C

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

RELAZIONE SULLA GESTIONE ART. 2428 C.C.

- Situazione società**
 - Valutazione dei rischi**
 - Indicatori finanziari e non finanziari**
- + punti specifici
(informazioni specifiche)**

RELAZIONE SULLA GESTIONE ART. 2428 C.C.

- **INFORMATIVA SUI RISCHI
(solo per società di > dimensioni)**
- **RISCHI SPECIFICI (contesto
ambientale)**
 - ✓ **Probabilità**
 - ✓ **Quantificazione**
 - ✓ **Modalità di fronteggiamento**

RELAZIONE SULLA GESTIONE ART. 2428 C.C.

INDICATORI → Finanziari (per tutte le società) e non finanziari (solo per le società di maggiori dimensioni)

➤ **INDICATORI FINANZIARI:**

CCN, Indici di liquidità, rapporto di indebitamento, ROE/ROI/EBIT

➤ **INDICATORI NON FINANZIARI**

Sul personale, ambientali

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Gli indicatori finanziari

1° LIVELLO DI RICHIESTE INFORMATIVE - DATI "NECESSARI"
ANALISI DELLA SITUAZIONE REDDITUALE:

Serie storiche concernenti i principali aggregati economici

- Fatturato
- Valore della produzione ottenuta
- Valore aggiunto
- MOL
- Risultato operativo
- EBIT "normalizzato"
- EBIT "integrale"
- Risultato netto prima delle imposte
- Risultato netto dopo le imposte

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Gli indicatori finanziari

1° LIVELLO DI RICHIESTE INFORMATIVE - DATI "NECESSARI"

Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale

- *Struttura degli impieghi*
- *Struttura dei finanziamenti*
 - Rapporti di composizione*
 - Quozienti di indebitamento (P/A; P/CN)*
- *Correlazioni fonti di finanziamento/impieghi (in particolare a m/l t.): Margini di struttura (MSP=CN-IMM; MSS = CN+PC-IMM.)*
- *Quozienti di struttura (CN/IMM., (CN + PC)/IMM.)*

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Gli indicatori finanziari

2° LIVELLO DI RICHIESTE INFORMATIVE – DATI "FACOLTATIVI"

Analisi della situazione REDDITUALE

Serie storiche concernenti i principali indici economici

- ROE
- ROI
- ROS

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Gli indicatori finanziari

2° LIVELLO DI RICHIESTE INFORMATIVE - DATI "FACOLTATIVI"

- *Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale*
- Riclassificazione di investimenti e finanziamenti secondo il criterio finanziario (grado di disponibilità)
- Andamento temporale di: Margini e quozienti di disponibilità – Margini e quozienti di tesoreria
- Struttura andamento temporale dei flussi di cassa

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Gli indicatori non finanziari

Indicatori pertinenti all'attività specifica della società

Ad es. possono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- *Posizionamento sul mercato (market share),*
- *Customer satisfaction;*
- *Efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi;*
- *innovazione*

RENDICONTO FINANZIARIO

- Art. 2425 - ter c.c.
- D. Lgs. N. 139/2015

IL RENDICONTO FINANZIARIO

L'articolo 2425-ter del Codice Civile si limita a prescrivere che: dal rendiconto finanziario devono risultare l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, (all'inizio e alla fine dell'esercizio), i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.

N.B.:→ Il rendiconto finanziario, ha una particolare rilevanza informativa contribuendo a favorire la migliore valutazione della situazione finanziaria di una società o di un gruppo.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario è un "prospetto di natura contabile" volto ad accertare ed illustrare le cause che spiegano la variazione subita da una certa risorsa finanziaria in un determinato periodo di tempo, riassumendo in forma scalare i movimenti in entrata ed in uscita che l'hanno determinata.

N.B.: → Mentre lo "Stato patrimoniale" è in grado di fornire solo valori "stock" riferiti ad un dato istante ed il "conto economico" esprime valori di flusso, riferiti solo alla dinamica economica; il "rendiconto finanziario" spiega come l'impresa ha generato, impiegato e raccolto liquidità.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario informa:

- **sui mezzi finanziari da autofinanziamento e da finanziamenti esterni;**
- **sull'attività di investimento dell'impresa;**
- **sulla correlazione tra fonti di finanziamento e investimenti;**
- **sui cambiamenti intervenuti nel corso dell'esercizio nella situazione finanziaria dell'impresa**

IL RENDICONTO FINANZIARIO

- Il rendiconto finanziario è un documento contabile fondamentale per conoscere e valutare la dinamica finanziaria e monetaria dell'impresa.
- Esso non è la semplice comparazione tra i due valori "stock" in due periodi consecutivi, si prefigge, invece, di evidenziare gli impieghi e le fonti di risorse in relazione alle operazioni di gestione che le hanno determinate, più che la determinazione del flusso complessivo dell'esercizio
- Il rendiconto finanziario è importante perché serve a comprendere il contributo che ciascuna area della gestione ha fornito per incrementare o diminuire i flussi finanziari.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni su:

1. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura
- 2- la capacità dell'azienda di affrontare gli impieghi finanziari a breve termine;
3. la capacità dell'azienda di autofinanziarsi

N.B.: → Un'impresa è soggetta a continui mutamenti, come un oggetto dinamico in continuo movimento, pertanto l'analisi dinamica per flussi, con lo strumento del rendiconto finanziario appare più appropriata rispetto a quella statica, allo scopo di tenere sotto controllo la gestione aziendale.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

DISPONIBILITA' LIQUIDE

- INIZIO ESERCIZIO
- FINE ESERCIZIO

FLUSSI FINANZIARI

- AREA OPERATIVA (+/-)
- AREA INVESTIMENTO (+/-)
- AREA FINANZIAMENTO (+/-)